



Roma, Li 12 ottobre 2020

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. **Risposta n. 457 del 2020: carta di pagamento del dipendente, esenzione dall'imposta di bollo**
Con la risposta ad interpello n. 457 dell'8 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di imposta di bollo su estratto conto di carte di pagamento.

Sul punto, è richiamato l'art. 13, comma 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, il quale introduce l'applicazione dell'imposta di bollo per gli estratti conto, per le lettere ed altri documenti di addebitamento e di accredito di somme, sia provvisti sia sprovvisti di causale di accredito o di addebitamento e relativi benestare, sempreché la somma non superi 77,47 euro.

Tuttavia, la nota n. 1 al comma 2 dell'art 13 prevede la non applicazione dell'imposta nei documenti relativi a rapporti tra enti e imprese e i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri. Ne consegue che, stante il dettato normativo, non trova applicazione l'imposta di bollo alle note di spese presentate dai dipendenti per addebitare le spese al datore di lavoro, il quale sarà tenuto al rimborso.

Tale precisazione, più chiaramente, trova la sua giustificazione nell'evitare artificiosi appesantimenti fiscali ed amministrativi all'interno dell'impresa.

A riguardo, si potrebbe estendere il principio anche al caso di estratti conto di carte di pagamento destinate a clienti-aziende per l'utilizzo dei propri dipendenti, indipendentemente dal fatto che la carta prepagata e il relativo estratto conto vengano emessi da un soggetto terzo che certifica e documenta i rapporti all'interno dell'impresa.

2. **Risposta n. 460 del 2020: trattamento fiscale applicabile agli emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano al proprio dipendente, residente in Svizzera**

Con la risposta ad interpello n. 460 del 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile agli emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano alla propria dipendente, che risiede in Svizzera.

In particolare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR, la tassazione separata trova applicazione sul trattamento di fine rapporto, oltre su altre indennità e somme percepite a tantum, relative alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Tra queste, rientrano altresì le somme erogate quale incentivo all'esodo e quelle erogate in rispetto dell'obbligo di non concorrenza.

Tali emolumenti, tuttavia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte e sono tassati secondo quanto espresso nell'art. 19 del TUIR.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a), del TUIR, si considerano prodotti nel territorio italiano, seppure con riferimento ai soggetti non residenti, i redditi derivati dalle indennità di fine rapporto se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Ciò che rileva, ai fini della tassazione italiana di tali emolumenti, è la residenza fiscale di chi eroga, indipendentemente dal luogo in cui è svolta l'attività lavorativa. Sul punto, occorre far menzione anche delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, le quali possono modificare quanto finora espresso.

In assenza di una disposizione convenzionale del Modello OCSE sugli emolumenti erogati ai dipendenti in occasione della fine del rapporto, ogni Stato membro può far sussumere le prestazioni nell'ambito dell'art. 15 del Modello di Convenzione fiscale. La norma stabilisce che "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato".

Di conseguenza, nell'ordinamento italiano, gli emolumenti percepiti alla fine del rapporto di lavoro da dipendente, residente in Svizzera, sono tutti riconducibili alla sfera di operatività dell'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Confederazione svizzera,

I redditi da lavoro dipendente, pertanto, sono tassati esclusivamente nello stato di residenza del beneficiario, salvo che l'attività lavorativa sia svolta nell'altro Stato contraente; caso in cui l'imposizione concorre tra i Paesi. Il sostituto di imposta, infatti, potrà applicare direttamente il regime convenzionale ed escludere dall'applicazione delle ritenute alla fonte la quota parte degli emolumenti soggetta a tassazione esclusiva in Svizzera.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA